

Legge regionale 20 agosto 2007 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.

Art. 30

(Centri di interscambio)

- 1.** Le Province rilasciano a soggetti pubblici e privati la concessione per la costruzione e l'esercizio di centri di interscambio ad uso dei servizi pubblici automobilistici che possono avere una durata massima di trenta anni e il cui regolamento di gestione deve essere coerente con le indicazioni dettate dal PRTPL, e ne approvano i relativi progetti.
- 2.** L'approvazione del progetto di cui al comma 1 equivale a dichiarazione di pubblica utilità.
- 3.** Sono a carico del concessionario le spese di esercizio, di manutenzione e di ammortamento del centro di interscambio.